

Documento di valutazione dei rischi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Scuola Media "Benzi"

Via Isimbardi, 15 - Bresso (MI)

Istituto Comprensivo "Via Bologna"

Via Bologna, 38 – 20091 – Bresso (MI)

Indice

1.Introduzione.....	4
2.Definizioni.....	5
3 Metodologia applicata.....	8
4. Metodo di calcolo del rischio.....	11
5. Misure generali di tutela.....	14
6. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.....	16
7. Obblighi del preposto.....	18
8. Obblighi dei progettisti.....	19
9. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori	19
10. Obblighi degli installatori.....	19
11. Disposizioni per le Imprese familiari e i Lavoratori Autonomi.....	19
12. Obblighi dei lavoratori.....	20
13. Obblighi del Medico Competente.....	22
14. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).....	23
15. Riunione periodica.....	26
16. Il Servizio di Prevenzione e Protezione.....	27
17. Formazione, informazione e addestramento.	28
18. Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.....	29
19. Normativa di riferimento.....	32
20. Organigramma della sicurezza.....	33
21. Dati identificativi.....	34
22. Figure della sicurezza in azienda.....	35
22.1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	35
22.2 Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	35
22.3 Medico Competente.....	35
22.4 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.....	35
22.5 Addetti all'emergenza evacuazione e antincendio.....	36
22.6 Addetti all'emergenza di primo soccorso.....	37
23. Attività svolte e mansionario.....	38
24. Mansionario e competenze.....	40
25. Rischi gestionali.....	53
26. Rischi psicosociali.....	55
26.1 Organizzazione del lavoro.....	55
26.2 Fattori di stress.....	56
26.3 Aggressione.....	57
27. Documentazione aziendale.....	58
28. Impianti.....	60
29. Descrizione dell'insediamento.....	62
30. Ambiente di lavoro.....	63

30.1	Descrizione generale degli ambienti	63
30.2	Aule scolastiche.....	67
30.3	Segreteria e Presidenza.....	68
30.4	Archivio / Biblioteca.....	69
30.5	Refettorio.....	70
30.6	Palestra.....	71
30.7	Attrezzature igienico assistenziali.....	72
31.	Macchinari e attrezzature.....	75
32.	Movimentazione manuale dei carichi.....	76
33.	Agenti Fisici.....	77
33.1	Rumore.....	77
33.2	Vibrazioni.....	77
33.3	Campi elettromagnetici.....	77
33.4	Radiazioni ottiche artificiali.....	78
34.	Agenti Chimici.....	78
34.1	Agenti cancerogeni e mutageni e radioattivi	79
34.2	Piombo.....	79
34.3	Amianto.....	79
34.4	Radon.....	79
35.	Agenti biologici.....	81
36.	Postazioni a videoterminale.....	82
37.	Rischio fumo.....	82
38.	Rischio incendio ed esplosione.....	83
38.1	Identificazione dei pericoli di incendio: materiali combustibili.....	83
38.2	Identificazione dei pericoli di incendio: sorgenti di innesco.....	83
38.3	Identificazione dei lavoratori ed utenti esposti a rischi di incendio.....	83
38.4	Classificazione del livello di rischio (D.M. 10/03/1998).....	84
39.	Tabella riassuntiva incendio ed esplosione.....	85
40.	Tutela della maternità e della paternità.....	88
41.	Statistica infortuni.....	102
42.	Programma degli interventi.....	104
42.1	Analisi dei bisogni formativi.....	104
42.2	Documentazione aziendale.....	106
42.3	Priorità immediata.....	108
42.4	Priorità alta.....	109
42.5	Priorità moderata.....	112
42.6	Priorità lieve.....	113
43.	Nota finale.....	115

1. Introduzione

Lo studio è stato eseguito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, dalla società Frareg s.r.l. Il presente documento di valutazione dei rischi è redatto a norma dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro, secondo quanto prescritto dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, curerà la custodia del presente documento presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi accanto ai documenti di esercizio.

In caso di ispezioni ad opera di enti di controllo che richiedano esplicitamente l'analisi o la discussione del documento, contatterà quanto prima il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Definizioni

- a) **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) **Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- f) **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) **Addetto al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) **Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) **Sistema di promozione della salute e sicurezza:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

- r) **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) **Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) **Norma tecnica:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) **Buone prassi:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) **Linee guida:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) **Modello di organizzazione e di gestione:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a

prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

- ee) **Organismi paritetici:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- ff) **Responsabilità sociale delle imprese:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

3. Metodologia applicata

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi. (art. 6, comma 8, lettera f) D.Lgs. 81/2008).

In attesa di definizione di tali procedure, per effettuare la valutazione del rischio è normalmente applicato il seguente schema operativo:

1. Identificazione dei fattori di rischio;
2. Identificazione dei lavoratori esposti;
3. Stima dell'entità delle esposizioni.

Di seguito è illustrata la metodologia adottata per lo svolgimento di ciascuna fase.

Fase 1: Identificazione dei fattori di rischio.

Questa fase è eseguita attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro. Per semplificare tale operazione sono analizzate le operazioni lavorative al fine di identificare i singoli fattori di rischio. Tali fattori sono comunemente suddivisi in tre categorie:

- A) Rischi per la sicurezza;
- B) Rischi per la salute dei lavoratori;
- C) Rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali.

A) Rischi per la sicurezza dei lavoratori

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio che possono causare incidenti o infortuni, oppure danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative. Le cause di tali rischi possono essere imputabili generalmente a carenze negli standard di sicurezza degli ambienti di lavoro, delle macchine e/o apparecchiature in uso le modalità operative, l'organizzazione del lavoro.

I fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Ambienti di lavoro;
- Impianti;
- Macchine e attrezzature manuali;
- Mezzi di trasporto;
- Incendio ed esplosione;
- Stoccaggio di materiali.

B) Rischi per la salute dei lavoratori

In questa categoria sono compresi i rischi di tipo igienico-ambientale in grado di influire sullo stato di salute o di comfort del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella presenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni.

I fattori di rischio per la salute dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Movimentazione di carichi pesanti;
- Esposizione ad agenti chimici;
- Esposizione ad agenti cancerogeni;
- Esposizione ad agenti biologici;
- Esposizione ad agenti fisici;
- Lavoro ai videoterminali;
- Climatizzazione degli ambienti di lavoro;
- Dispositivi di protezione individuale;

C) Rischi derivanti da aspetti di carattere gestionale

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio derivanti da carenze nella gestione aziendale, per quanto riguarda l'aspetto procedurale ed organizzativo, o nella carente applicazione, da parte dei preposti o da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione della salute e sicurezza.

Gli aspetti di carattere gestionale considerati sono i seguenti:

- Organizzazione del lavoro;
- Informazione e formazione;

- Partecipazione;
- Manutenzioni;
- Emergenza;
- Sorveglianza sanitaria.

Fase 2: Identificazione dei rischi di esposizione.

Questa fase, definisce se la presenza di sorgenti di rischio identificate nella fase precedente possa comportare un rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto.

Pertanto dovranno essere esaminate:

- Le modalità operative con cui vengono svolte le singole attività;
- L'entità delle lavorazioni svolte;
- L'organizzazione delle attività;
- La presenza di misure di sicurezza e/o sistemi di prevenzione-protezione.

L'identificazione dei rischi di esposizione dovrebbe essere condotta relativamente ai potenziali rischi residui che permangono nelle attività lavorative tenuto conto di tutte le modalità operative seguite, delle caratteristiche delle operazioni e delle misure di sicurezza esistenti. In conclusione devono essere individuati i rischi residui.

Fase 3: Stima dei rischi di esposizione

In questa fase viene effettuata una valutazione dei rischi di esposizione individuati in precedenza. Secondo il seguente protocollo di indagine:

- Verifica del rispetto delle norme di sicurezza e della corretta applicazione delle misure aziendali di prevenzione e protezione;
- Verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad un esame oggettivo dell'entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative, dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuali e di tutti i fattori che influenzano le caratteristiche dell'esposizione, eventualmente confrontati con indicazioni tratte dalla letteratura scientifica di settore;
- Misura eventuale dei parametri di rischio al fine di ottenere una quantificazione oggettiva ed una valutazione mediante il confronto dei risultati con indici di riferimento forniti dalla normativa vigente o estrapolati dalla letteratura scientifica.

Al termine di quest'ultima fase operativa è possibile ottenere la stima del rischio di esposizione sulla base, quindi, dei dati ottenuti, desunti o misurati. A questo punto si potrà procedere alla definizione del Programma di Prevenzione.

4. Metodo di calcolo del rischio

La valutazione dei rischi è uno strumento operativo che permette al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La valutazione del rischio può essere effettuata secondo una funzione matematica f:

- La probabilità **P** è espressa, ad esempio, in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo.
- La magnitudo delle conseguenze **M** può essere espressa, come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danno ad essi provocato.

R = f (M, P)	
R	Magnitudo del rischio.
P	Probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.
M	Magnitudo delle conseguenze (danno ai lavoratori).

Probabilità

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

Danno

1	2	3	4
---	---	---	---

Livelli di rischio

Altissimo	≥ 12
Alto	8 – 9
Moderato	3 – 8
Lieve	< 3

Per ognuno dei parametri suddetti è possibile individuare una scala di valori secondo i seguenti criteri.

Probabilità (o frequenza)

- **Livello 1 – Frequenza bassa:** l'evento è estremamente improbabile; non sono noti episodi già verificatisi; l'evento potrebbe verificarsi a causa di una concomitanza di eventi singolarmente improbabili.
- **Livello 2 – Frequenza medio-bassa:** l'evento è improbabile; sono noti solo casi rari di episodi già verificatisi; l'evento può verificarsi a seguito di circostanze particolarmente sfavorevoli.
- **Livello 3 – Frequenza alta:** l'evento è probabile; sono noti alcuni episodi già verificatisi; l'evento può verificarsi direttamente per la mancanza o il difetto di pochi elementi.
- **Livello 4 – Frequenza altissima:** l'evento è altamente probabile; si sono già verificati eventi simili; l'evento si verifica direttamente per la mancanza o il difetto di un solo elemento.

Danno o Gravità

- **Livello 1 – Lieve:** l'evento provoca effetti trascurabili; ferimenti o stati di malessere sono improbabili; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca inabilità rapidamente reversibile, l'esposizione cronica ha effetti rapidamente reversibili.
- **Livello 2 – Medio:** l'evento provoca danni fisici che potrebbero essere anche seri; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca inabilità reversibile, l'esposizione cronica ha effetti reversibili.
- **Livello 3 – Grave:** l'evento provoca danni fisici; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca effetti di invalidità parziale, l'esposizione cronica provoca effetti irreversibili e/o invalidanti.
- **Livello 4 – Gravissimo:** l'evento può minacciare la sopravvivenza di una o più persone; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca effetti letali o invalidità permanente o totale, l'esposizione cronica provoca effetti letali o invalidanti totalmente.

Il fine di predisporre i relativi interventi di prevenzione da adottare (programma degli interventi) i livelli di rischio sono suddivisibili in 4 classi di priorità di intervento secondo lo schema seguente:

- 1. Priorità immediata – Livello di Rischio Altissimo**
interventi e misure da eseguire immediatamente.
- 2. Priorità alta – Livello di Rischio Alto**
interventi e misure da eseguire in tempi brevi.
- 3. Priorità moderata - Livello di Rischio Moderato**
interventi e misure migliorative da programmare nel breve - medio termine.
- 4. Priorità lieve - Livello di Rischio Lieve**
interventi e misure non sono indispensabili.
Il rischio va comunque tenuto sotto controllo.

Probabilità

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

Danno

1	2	3	4
---	---	---	---

Livelli di rischio

Altissimo	≥ 12
Alto	8 – 9
Moderato	3 – 8
Lieve	< 3

5. Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) La riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) Il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) L'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) L'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) L'istruzione adeguate ai lavoratori;
 - r) La partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di

- buone prassi;
- u) Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - w) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili.

Il datore di lavoro **non** può delegare le seguenti attività:

1. La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

6. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro che esercita in settori di attività, siano essi privato o pubblici, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui alla medesima sezione del presente documento;
- l) Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- m) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- o) Elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovuti alla presenza nello stesso luogo di lavoro di lavoratori appartenenti a ditte diverse. Su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- p) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) Comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- r) Consultare e coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti quei casi per i quali tale rappresentante ha facoltà di intervento;
- s) Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u) Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) La natura dei rischi;
- b) L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) I dati di relativi alle malattie professionali e agli infortuni;
- e) I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

7. Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) Frequentare appositi corsi di formazione per un'adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

8. Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

9. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

10. Obblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

11. Disposizioni per le Imprese familiari e i Lavoratori Autonomi

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli

commercianti devono:

- a) Utilizzare attrezzature di lavoro conformi e adeguati dispositivi di protezione individuali;
- b) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) Beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

12. Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

13. Obblighi del Medico Competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) abrogato
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Qualora non si proceda all'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tali funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore ai contenuti minimi di legge;
- h) Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) Partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori;
- l) Formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
- m) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- n) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

15. Riunione periodica.

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- Il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Il medico competente, ove nominato;
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) Il documento di valutazione dei rischi;
- b) L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

16. Il Servizio di Prevenzione e Protezione.

il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle seguenti ipotesi:

- Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- Altre aziende fino a 200 lavoratori

ad esclusione delle attività che prevedono la notifica di utilizzo di sostanze pericolose (D.P.R. n. 175/1988), le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti formativi obbligatori.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive contenute nel documento di valutazione dei rischi, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica.
- f) A fornire ai lavoratori le informazioni per il processo di formazione e addestramento;

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni previste dalla legge.

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di personale di cui alle lettere a) e b), gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

17. Formazione, informazione e addestramento.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza

dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito a tutti i rischi specifici ai quali potrebbe essere esposto.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.

18. Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1.** acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

19. Normativa di riferimento.

Si riportano di seguito alcune tra le norme tenute in considerazione per la stesura del documento di valutazione dei rischi.

DM 18/12/1975: norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica.

D.M. 16-2-1982: elenco delle attività soggette a certificazione di prevenzione incendi

DM 26/08/92: norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

D.M. 10-3-1998: attuazione art. 13 del D.lgs. 626/94 relativamente alla gestione delle emergenze incendi

D.lgs n.151 del 26/03/2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

DPR 462/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

D.M. 388/2003: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni


L. 123/2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37: riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81: attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 3 Agosto 2009, n.106: disposizione integrative e correttive del D.Lgs 81/2008

20. Organigramma della sicurezza



21. Dati identificativi.

Nome Scuola	Istituto Comprensivo "Via Bologna" - Bresso Scuola Media Statale Benzi
Sede Legale	Via Bologna,38 - Bresso (MI)
Sede Operativa	Via Isimbardi,15 Bresso (MI)
Dirigente Scolastico	Dot. Salvatore Biondo
Referente di Plesso per la Sicurezza	Bernardelli Angelo Marra Michele
Numero Alunni	350
Numero Dipendenti	44
Numero Alunni Disabili	10
Numero Totale Persone Presenti	400 circa
Orario di lavoro	La scuola è aperta sia al mattino che al pomeriggio.
Data del sopralluogo	10/12/15
Revisione	3

22. Figure della sicurezza in azienda

22.1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nominativo	Nomina	Formazione
Stephane Barbosa per FRAREG s.r.l.	Presente	La persona è in possesso dei requisiti previsti.

22.2 Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nominativo	Nomina	Formazione
-	Da predisporre la nomina per ASPP e conservare presso la scuola.	E' necessario che gli ASPP ricevano adeguata formazione.

22.3 Medico Competente

Nominativo	Nomina	Requisiti
Dott. Nitro Vittorio	È presente lettera di nomina	Il medico competente è in possesso dei requisiti necessari per svolgere la sorveglianza sanitaria.

22.4 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nominativo	Nomina	Formazione
Sig. Bernardelli Angelo	È necessario conservare presso la sede il verbale di elezione	L'RLS deve frequentare adeguato corso di 32h di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. In base al D.Lgs. 81/2008 per il RLS è previsto un corso di aggiornamento annuale della durata di 8 ore.

Si ricorda di conservare la comunicazione del nominativo dell'RLS inviata alla sede INAIL competente.

22.5 Addetti all'emergenza evacuazione e antincendio

Nominativo	Nomina	Formazione (ex D.lgs. 81/08 e ex D.M. 10/03/98)
I nominativi vengono costantemente tenuti aggiornati e affissi all'interno della bacheca del plesso scolastico e dell'allegato 1.	È necessario predisporre la nomina per tutti gli addetti all'emergenza incendio	In fase di programmazione la formazione per gli addetti all'emergenza antincendio rischio medio non ancora formati.

Formare un numero adeguato di addetti alla gestione dell'emergenza antincendio ed evacuazione con idoneo corso di 8 ore per rischio incendio medio per integrare la squadra in caso di necessità.

Si ricorda che è obbligatoria la formazione degli addetti antincendio; le persone nominate devono frequentare un corso della durata di almeno 8 ore per rischio medio come previsto dal D.M. 10/03/98.

Conservare copia degli attestati di formazione in sede.

Le lettere di nomina degli addetti all'emergenza evacuazione e antincendio devono essere presenti presso la scuola.

22.6 Addetti all'emergenza di primo soccorso

Nominativo	Nomina	Formazione (D.M. 388/2003)
I nominativi vengono costantemente tenuti aggiornati e affissi all'interno della bacheca del plesso scolastico e dell'allegato 1.	È necessario predisporre la nomina per tutti gli addetti all'emergenza di primo soccorso	In fase di programmazione la formazione per gli addetti all'emergenza di primo soccorso non ancora formati.

Si ricorda che è obbligatoria la formazione degli addetti al primo soccorso; le persone nominate devono frequentare un corso della durata di 12 ore (per gruppi di azienda B e C) come previsto dal D.M. 388/2003.

Le lettere di nomina degli addetti all'emergenza primo soccorso devono essere presenti in azienda.

E' obbligatorio effettuare almeno ogni 3 anni l'aggiornamento relativo alle capacità pratiche di intervento per gli addetti all'emergenza di pronto soccorso.

23. Attività svolte e mansionario

N°	Genere Lingua*	Mansione	Compiti di base e rischio specifico per la mansione	DPI	Formazione Informazion e	Sorveglianz a sanitaria
39	Uomini Donne	Personale docente	Svolgimento attività didattiche e ricreative			
5	Uomini Donne	Educatori profession nali	Attività didattiche collaterali e di sostegno			
5	Uomini Donne	Personale ATA	Attività di pulizia dell'edificio scolastico. Addetti alla distribuzione dei pasti. Addetta alla palestra.			

In base all'attività svolta si giudica che differenze di genere o età nei lavoratori non modificano le valutazioni dei rischi.

Tutti i lavoratori sono in grado di comprendere procedure e istruzioni operative impartite in lingua italiana.

Non si riscontrano rischi particolari derivanti da differenza di genere, età o provenienza.

Il personale dipendente non ha dispositivi di protezione individuale ad eccezione dei guanti in plastica usati per le pulizie dei locali.

Si consiglia di dotare i collaboratori scolastici di scarpe con suola antiscivolo.

Lavoratrici madri

Sono attuate le disposizioni a tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08.

Si ricorda che in base alle disposizioni dettate dal D.lgs. 151/01 (Misure di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere, o in periodo di allattamento), quando il datore di lavoro viene informato dello stato di maternità di una sua dipendente, deve procedere ad una valutazione del rischio specifica per la suddetta lavoratrice. Inoltre mette in atto le procedure contenute nella valutazione del rischio.

Lavoratori minorenni

Non sono presenti lavoratori minorenni. Per la tutela di minori e apprendisti si fa riferimento al D.lgs. 345/1999 e al D.lgs. 262/2000.

Lavoratori apprendisti

Non sono presenti lavoratori apprendisti.

**Lavoratori volontari,
interinali,...**

Non sono presenti.

24. Mansionario e competenze

24.1 Personale docente

Descrizione della mansione	Macchine, impianti, attrezzature utilizzate
<ul style="list-style-type: none">Lavoro di insegnante, a contatto con gli alunni	<ul style="list-style-type: none">ProiettoriFotocopiatrici, stampanti, fax,...
	Prodotti Utilizzati <ul style="list-style-type: none">Nessuno in particolare
Provvedimenti generali da attuare	
<ul style="list-style-type: none">Garantire una sufficiente illuminazione naturale ed una corretta illuminazione artificiale.Adeguare le cattedre secondo i criteri dell'ergonomia	
Possibili danni alla salute	
<ul style="list-style-type: none">Patologie da stressDisturbi muscolo scheletrici della colonna vertebrale dovuti a posizione di lavoro non ergonomica e mantenuta per molto tempoElettrocuzioni per attrezzature, cavi o prese non a norma o non in perfette condizioni di manutenzione	
Età / Genere / Provenienza	
Differenze di genere, età e provenienza non comportano rischi particolari	
Abbigliamento consigliato	Dispositivi di Protezione Individuali
//	//
Sorveglianza sanitaria	
Non necessaria	

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
SICUREZZA					
Caduta di persone (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Pericoli dovuti a lavori in altezza		X			
Investimento da oggetti per caduta dall'alto o crollo		X			
Caduta di oggetti durante la manipolazione (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		2	1	Lieve
Urti contro ostacoli fissi (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Urti contro parti mobili di macchine		X			
Investimento da veicoli (parcheggio esterno)	X		1	4	Moderato
Proiezione di fluidi in pressione		X			
Proiezione di frammenti o particelle		X			
Tagli/punture/abrasioni da oggetti o utensili (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		1	2	Lieve
Afferramento/intrappolamento tra parti mobili di macchine		X			

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
Ribaltamento di macchine o veicoli		X			
Sovrasforzi (macchine)		X			
Pericoli di natura elettrica (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato
Pericoli di natura termica		X			
Incendio (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato (rischio incendio medio)
Atmosfere esplosive		X			
Pericolo dovuto alla carenza d'illuminazione	X		1	2	Lieve
Apparecchi di sollevamento		X			
Luoghi confinati		X			
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose		X			
Utilizzo autovettura		X			
SALUTE					
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose		X			
Agenti cancerogeni/mutageni		X			
Amianto		X			
Polveri		X			
Esposizione professionale ad agenti					

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
biologici	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a rumore	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a vibrazioni		X			
Esposizione a radiazioni ionizzanti		X			
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali		X			
Esposizione a campi elettromagnetici	X		1	1	Lieve
Radon		X			
Microclima	X		1	2	Lieve
Rischi per movimentazione manuale di carichi		X			
VDT		X			
Inosservanza dei principi ergonomici		X			
Movimenti ripetitivi		X			
Lavoro notturno		X			
Fattori di stress (connessi alla mansione)	X		2	2	Moderato
Mansione a rischio in caso di assunzione di sostanze psicotrope		X			
Mansione a rischio in caso di consumo di alcool		X			

24.2 Collaboratore scolastico

Descrizione della mansione	Macchine, impianti, attrezzature utilizzate
<ul style="list-style-type: none">• Supporto all'attività didattica• Pulizia locali	<ul style="list-style-type: none">• Attrezzature di pulizia
	Prodotti Utilizzati <ul style="list-style-type: none">• Prodotti chimici per le attività di pulizia
Provvedimenti generali da attuare	
<ul style="list-style-type: none">• Informazione e formazione• L'impianto elettrico deve essere realizzato a norma di legge• Le attrezzature devono essere marcate CE• Uso di scalette conformi alla EN UNI 131	
Possibili danni alla salute	
<ul style="list-style-type: none">• Problemi dovuti a posizioni scorrette (problemi alla colonna vertebrale per movimentazione manuale dei carichi)• Rischi dovuti alla manipolazione di sostanze chimiche• Cadute a livello o da scalette non conformi• Rischi di natura elettrica per inserimento di spine degli elettrodomestici in prese di corrente non conformi	
Età / Genere / Provenienza	
Differenze di genere, età e provenienza non comportano rischi particolari se non quelli già tenuti in conto nella sorveglianza sanitaria.	
Abbigliamento consigliato	Dispositivi di Protezione Individuali
Grembiuli	Guanti Si consiglia l'uso di scarpe antiscivolo
Sorveglianza sanitaria	
A cura del medico competente.	

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
SICUREZZA					
Caduta di persone (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Pericoli dovuti a lavori in altezza		X			
Investimento da oggetti per caduta dall'alto o crollo		X			
Caduta di oggetti durante la manipolazione (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		2	2	Moderato
Urti contro ostacoli fissi (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		2	2	Moderato
Urti contro parti mobili di macchine		X			
Investimento da veicoli (parcheggio esterno)	X		1	4	Moderato
Proiezione di fluidi in pressione		X			
Proiezione di frammenti o particelle		X			
Tagli/punture/abrasioni da oggetti o utensili (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		2	2	Moderato
Afferramento/intrappolamento tra parti mobili di macchine		X			
Ribaltamento di macchine o veicoli		X			

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
Sovrasforzi (macchine)		X			
Pericoli di natura elettrica (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato
Pericoli di natura termica		X			
Incendio (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato (rischio incendio medio)
Atmosfere esplosive		X			
Pericolo dovuto alla carenza d'illuminazione	X		1	2	Lieve
Apparecchi di sollevamento		X			
Luoghi confinati		X			
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose	X		2	2	Basso per la sicurezza
Utilizzo autovettura		X			
SALUTE					
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose	X		2	2	Irrilevante per la salute
Agenti cancerogeni/mutageni		X			
Amianto		X			
Polveri	X		1	2	Lieve

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
Esposizione professionale ad agenti biologici	X		2	2	Moderato
Esposizione professionale a rumore	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a vibrazioni		X			
Esposizione a radiazioni ionizzanti		X			
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali		X			
Esposizione a campi elettromagnetici	X		1	1	Lieve
Radon		X			
Microclima	X		1	2	Lieve
Rischi per movimentazione manuale di carichi	X		2	2	Moderato
VDT		X			
Inosservanza dei principi ergonomici		X			
Movimenti ripetitivi		X			
Lavoro notturno		X			
Fattori di stress (connessi alla mansione)		X			
Mansione a rischio in caso di assunzione di sostanze psicotrope		X			
Mansione a rischio in caso di consumo di alcool		X			

24.3 Personale di segreteria

Descrizione della mansione	Macchine, impianti, attrezzature utilizzate
<ul style="list-style-type: none"> Lavoro d'ufficio Utilizzo videoterminale Utilizzo attrezzature informatiche (fotocopiatrici, stampanti, fax,...) 	<ul style="list-style-type: none"> Pc fissi Fotocopiatrici, stampanti, fax,...
	Prodotti Utilizzati
	<ul style="list-style-type: none"> Toner
Provvedimenti generali da attuare	
<ul style="list-style-type: none"> Garantire una sufficiente illuminazione naturale ed una corretta illuminazione artificiale. Adeguare le postazioni videoterminali secondo i criteri dell'ergonomia L'impianto elettrico deve essere realizzato a norma di legge Le attrezzature devono essere marcate CE Ripetere periodicamente il corso di formazione per addetti video terminalisti 	
Possibili danni alla salute	
<ul style="list-style-type: none"> Affaticamento visivo: bruciore e lacrimazione agli occhi, senso di fastidio alla luce, visione annebbiata, mal di testa, stanchezza alla lettura. Patologie da stress Disturbi muscolo scheletrici della colonna vertebrale dovuti a posizione di lavoro non ergonomica e mantenuta per molto tempo Disturbi all'arto superiore (tendiniti, sindrome del tunnel carpale) Dermatiti allergiche da sostanze utilizzate: toner Elettrocuzioni per attrezzature, cavi o prese non a norma o non in perfette condizioni di manutenzione 	
Età / Genere / Provenienza	
Differenze di genere, età e provenienza non comportano rischi particolari se non quelli già tenuti in conto nella sorveglianza sanitaria.	
Abbigliamento consigliato	Dispositivi di Protezione Individuali
//	Sono a disposizione dei guanti monouso destinati a coloro che sostituiscono le cartucce del toner.
Sorveglianza sanitaria	
Necessaria per gli addetti al videoterminale che usano il PC per più di 20 ore settimanali.	

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	
SICUREZZA					
Caduta di persone (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Pericoli dovuti a lavori in altezza		X			
Investimento da oggetti per caduta dall'alto o crollo		X			
Caduta di oggetti durante la manipolazione (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		2	1	Lieve
Urti contro ostacoli fissi (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Urti contro parti mobili di macchine		X			
Investimento da veicoli (parcheggio esterno)	X		1	4	Moderato
Proiezione di fluidi in pressione		X			
Proiezione di frammenti o particelle		X			

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	
Tagli/punture/abrasioni da oggetti o utensili (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		1	2	Lieve
Afferramento/intrappolamento tra parti mobili di macchine		X			
Ribaltamento di macchine o veicoli		X			
Sovrasforzi (macchine)		X			
Pericoli di natura elettrica (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato
Pericoli di natura termica		X			
Incendio (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato (rischio incendio medio)
Atmosfere esplosive		X			
Pericolo dovuto alla carenza d'illuminazione	X		1	2	Lieve
Apparecchi di sollevamento		X			
Luoghi confinati		X			
Esposizione professionale a sostanze					

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	
chimiche pericolose (Rischio potenzialmente correlato all'utilizzo dei prodotti per i toner)	X		2	1	Basso per la sicurezza
Utilizzo autovettura		X			
SALUTE					
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose	X		2	1	Irrelevante per la salute
Agenti cancerogeni/mutageni		X			
Amianto		X			
Polveri		X			
Esposizione professionale ad agenti biologici	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a rumore	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a vibrazioni		X			
Esposizione a radiazioni ionizzanti		X			
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali		X			
Esposizione a campi elettromagnetici	X		1	1	Lieve

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	
Radon		X			
Microclima	X		1	2	Lieve
Rischi per movimentazione manuale di carichi		X			
VDT	X		2	2	Moderato
Inosservanza dei principi ergonomici	X		2	2	Moderato
Movimenti ripetitivi (digitazione tastiera)	X		2	1	Lieve
Lavoro notturno		X			
Fattori di stress (connessi alla mansione)	X		2	2	Moderato
Mansione a rischio in caso di assunzione di sostanze psicotrope		X			
Mansione a rischio in caso di consumo di alcol		X			

25. Rischi gestionali

Procedure di attuazione degli interventi

È obbligo del datore di lavoro l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Informazione e formazione.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata formazione e informazione in merito ai rischi legati all'attività lavorativa ed in particolare ai rischi specifici dovuti alla propria mansione.

Nel 2009 è stato organizzato un corso di formazione per alcuni dipendenti sui rischi presenti.

Qualora siano individuati e nominati i preposti, essi dovranno ricevere a cura del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti, in materia di salute e sicurezza del lavoro, tramite materiale formativo inerente:

- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

E' obbligatorio programmare i corsi di formazione sulla sicurezza (parte generale e parte specifica) per tutti i lavoratori della scuola come da Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

Manutenzioni.

Le manutenzioni vengono gestite direttamente dal Comune. Richiedere in Comune di essere avvisati preventivamente nel caso in cui delle ditte esterne dovessero effettuare degli interventi nell'edificio scolastico.

Appalti.

I contratti di appalto vengono gestiti dal Comune.
Nel caso in cui il Dirigente Scolastico affidi direttamente dei lavori viene promosso lo scambio di informazioni con le società che svolgono lavori in appalto all'interno dei locali di lavoro fornendo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Sorveglianza sanitaria.

È stata attivata la sorveglianza sanitaria.

26. Rischi psicosociali

Le situazioni che possono portare alla presenza di rischi psicosociali sono la mancanza di organizzazione e programmazione del lavoro, violenza, minacce di violenza, aggressioni verbale da parte di esterni, intimidazioni da parte dei colleghi, incertezza sul ruolo da svolgere, mancanza di controllo sul proprio lavoro, cattiva gestione dei cambiamenti.

I rischi psicosociali sono in fase di valutazione.

26.1 Organizzazione del lavoro

Pianificazione dei compiti

Compiti e responsabilità sono assegnati in base alle competenze. Periodicamente vengono effettuate delle riunioni per pianificare il lavoro.
Le attrezzature utilizzate sono funzionanti ed idonee al lavoro da svolgere.

Rapporti interpersonali, episodi di mobbing.

La scuola incoraggia l'instaurarsi di relazioni amichevoli e collaborative.

Comunicazione.

Periodicamente vengono effettuate delle riunioni per discutere le problematiche emerse.
Comunicazioni e circolari sono a disposizione dei dipendenti.

Formazione adeguata

La scelta del personale viene effettuata sulla base dei criteri previsti. Il personale risulta essere quindi in possesso dei requisiti richiesti per svolgere la mansione assegnata.
Per le mansioni che lo richiedono è previsto che l'operatore sia in possesso di adeguata formazione, documentata mediante attestato di partecipazione a corsi specifici.
Scopo della formazione non è solo il miglioramento delle competenze e delle capacità ma anche il permettere al dipendente di sentirsi maggiormente inserito nel contesto scolastico.

26.2 Fattori di stress

Spazi di lavoro.

Gli spazi di lavoro sono tali da non esporre i dipendenti a rischi da stress dovuti a fattori ambientali (rumore, microclima,...). Ogni lavoratore ha uno spazio sufficiente per svolgere il proprio compito.

Livello di attenzione richiesto.

Mediamente il livello di attenzione richiesto per le mansioni svolte è medio/alto.

Attività a carattere sociale

I momenti di incontro e di confronto possono servire ad individuare anche particolari esigenze di sostegno.

Fattori a cui prestare attenzione

L'analisi dei dati relativi ai giorni di assenza dal lavoro, agli infortuni, alle malattie professionali permette di rilevare la presenza di eventuali indici di malessere nei lavoratori. È opportuno che vengano presi in considerazione anche i quasi incidenti.

Introduzione o modifica di procedure lavorative

Le procedure finalizzate a risolvere i problemi rilevati sono condivise con i lavoratori ed opportunamente inserite tra gli interventi di informazione e formazione.

Valutazione del rischio

E' stata predisposta la check list conforme alle linee guida nazionali proposte il 27/12/2010. Dalla check list emerge un basso rischio.
La valutazione dello stress lavoro correlato in questo caso è da ripetersi ogni 2 anni.

26.3 Aggressione

Episodi di aggressione.	In passato i dipendenti non sono stati oggetto di aggressione sul luogo di lavoro. L'accesso alla scuola è regolamentato.
Attività a contatto con il pubblico.	L'attività svolta prevede contatto con il pubblico.
Manipolazione di valori	Non sono presenti né è prevista la presenza di valori all'interno della scuola. I docenti possono essere chiamati a raccogliere limitate quantità di soldi per esempio in occasione delle gite scolastiche.

27. Documentazione aziendale

Planimetrie	Sono presenti planimetrie della scuola, ivi comprese le planimetrie di evacuazione. Predisporre aggiornamento delle planimetrie in base alla modifiche successive alla cessione di alcuni locali al Comune.
Agibilità – Abitabilità	E' presente copia della documentazione di agibilità dell'edificio.
Documentazione di conformità di macchinari e attrezzature.	Nella scuola non viene fatto uso di macchinari particolari ad esclusione dei computer.
Certificato di Prevenzione incendi (D.M. 16-02-82) (D.P.R. 689/59, D.P.R.37/98)	Richiedere all'Ente Comunale lo stato di avanzamento della pratica per la richiesta del certificato di prevenzione incendi.
Classificazione dei luoghi con pericolo d'esplosione (CEI EN 60079-10; CEI 31/35)	Il luogo non presenta situazioni con rischio di esplosione.
Contratto di manutenzione sistemi antincendio. (D.M 10/03/98 allegato VI)	Richiedere all'Ente comunale copia del contratto di manutenzione dei mezzi antincendio.
Registro antincendio (D.P.R. 37/98 art. 5)	E' stato richiesto all'ente comunale un registro dei controlli periodici. Annotare sul registro dei controlli periodici i controlli effettuati sugli impianti e gli interventi di formazione per il personale.
Registro dei controlli periodici.	Predisporre un registro dove segnare gli interventi effettuati sugli impianti.
Registro infortuni	É presente il registro infortuni nella sede della Scuola

**Registro degli esposti a
sostanze cancerogene**

Non necessario

**Schede di sicurezza dei
prodotti chimici**

Richiedere le schede di sicurezza dei prodotti usati per le pulizie.

**Autorizzazione alla
distribuzione dei pasti**

La distribuzione dei pasti è gestita da personale incaricato dall'Ente Comunale.

28. Impianti

Dichiarazione di conformità degli impianti*.
(Ex Legge 46/90 sostituita dal DM 37 22/01/08)

E' presente copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico rilasciato in data 25 ottobre 1999.
Richiedere all'ente comunale copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti mancanti.

Denunce e verifiche periodiche impianti di messa a terra.

Richiedere in Comune copia della denuncia dell'impianto di messa a terra e delle verifiche periodiche sullo stesso.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto di messa a terra, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Denuncia installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e verbali di verifica periodiche o relazione di autoprotezione.

Richiedere all'ente comunale copia della documentazione di installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l'apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all' ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l'omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell'impianto (L. 46/90), inviata in copia all'ISPESL ed all'ASL od all'ARPA territorialmente competenti.

Inoltre si ricorda che essendo l'attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale.

Relazione tecnica per caldaie con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h – 35 kw (D.M. 12/04/96 art.1)

La centrale termica è nell'attiguo centro sportivo comunale di Via Annoni.

Centrale termica

Recuperare copia della relazione tecnica relativa all'installazione dell'impianto termico.

Impianti in pressione

Non sono presenti impianti in pressione.

Ascensori e montacarichi.

È presente un ascensore di collegamento tra i piani.
Il Comune gestisce i contratti per la manutenzione ordinaria dell'ascensore.
Disporre all'esterno un cartello che indica il divieto di utilizzo dell'ascensore in caso di incendio.
Disporre una lampada di emergenza all'interno della cabina dell'ascensore.
E' presente libretto di immatricolazione dell'ascensore con relativo verbale di collaudo e interventi di manutenzione.

***Nota:**

Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37 del 27 marzo 2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, è possibile sostituire tale atto con una dichiarazione di rispondenza, resa a posteriori, da professionista abilitato. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo (ove previsto), deve essere riferita alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, tenendo conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.

È obbligatorio il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa installatrice degli impianti posti a servizio, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

29. Descrizione dell'insediamento

L'edificio ospitante la Scuola media è suddiviso in 3 plessi, definiti corpo A, B e C, costruiti in tre epoche differenti, uniti da scale e passaggi che li collegano.

Tutti gli stabili si sviluppano su tre piani fuori terra; al piano seminterrato si trovano palestre e attrezzature sportive.

La struttura è dotata di giardino.

30. Ambiente di lavoro

30.1 Descrizione generale degli ambienti

Prossimità con attività a maggior rischio incendio o esplosione

Adiacenti all'edificio sono presenti solo abitazioni civili. (DM 26/8/92 art.2.0)

Ingresso principale

L'accesso alla struttura avviene attraverso un cancello, comunicante con il parcheggio.

Esistono altri ingressi secondari che non vengono attualmente usati salvo casi eccezionali.

È necessario che tutti i cancelli carrabili siano dotati di blocco anticaduta.

Accesso ai mezzi di soccorso

L'accesso può avvenire dal cancello principale posto in via Isimbardi.

È necessario garantire sempre l'accesso ai mezzi di soccorso; segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia che impedisca il passaggio dei soccorsi.

(DM 26/8/92 art.2.2)

Cortile

È presente un cortile interno collegato ad uno esterno utilizzato anche come parcheggio auto.

Il verde risulta essere ben curato.

Programmare con l'ente comunale costanti interventi di manutenzione del verde soprattutto sugli alberi di medio e alto fusto.

I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

L'edificio è occupato interamente dalla scuola. (DM 26/8/92 art.2.4).

La palestra viene talvolta utilizzata da società sportive esterne.

Vie di circolazione

Le vie di circolazione ed i passaggi risultano sgombri e la circolazione nei locali della scuola è agevole.

Pavimentazioni

Il pavimento è piastrellato, non sono presenti discontinuità o sporgenze .

Programmare sopralluogo tecnico per la verifica della pavimentazione del primo piano: la pavimentazione risulta essere ondulata e le piastrelle sfalsate.

Pareti, solai e finestre

Le pareti sono tinteggiate con colori chiari e sono rivestite di superficie lavabile fino ad un'altezza di 1.5 m circa.

Le finestre presenti hanno apertura a vasistas.

Quando il parapetto è di altezza inferiore a 90 cm, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Nell'edificio B sono state predisposte prove di carico che hanno dato un esito positivo. E' programmato un monitoraggio continuo.

Predisporre sistemazione delle infiltrazioni presenti al secondo piano dovute all'installazione dei pannelli solari sul tetto.

Apporre griglia protettiva nelle finestre dei servizi igienici, ove mancante.

Provvedere a ripristinare tutti gli sfondellamenti e le crepe riscontrati nei solai, dovuti sia a deterioramento da infiltrazioni che da problematiche di carattere strutturale dei solai.

Riparare il listello danneggiato sopra la porta dell'aula arte e musica.

Eliminare le infiltrazioni dai lucernai.

Pareti vetrate

Richiedere all'ente comunale di verificare che i vetri siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali.

Illuminazione naturale e artificiale.

Sono presenti neon dotati di lamine di protezione.

Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) non presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.)

Evitare l'uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, assicurarsi che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza.

Provvedere alla segnalazione dei quadri elettrici presenti nella scuola.

Sistemare i cavi della luce presenti nei pressi dell'ascensore.

Porte dei locali di lavoro	Le porte di ingresso si aprono facilmente.
Scale fisse e portatili	Sono presenti scale interne di collegamento tra i piani. Le rampe di scale con più di tre gradini dispongono sui lati di parapetto di altezza di circa 100 cm e di almeno un corrimano. I gradini dispongono di strisce antiscivolo. Utilizzare solo scale conformi alla Norma Tecnica UNI EN 131.
Protezioni antiurto	Dotare di idonee protezioni tutti i caloriferi presenti all'interno del plesso scolastico, soprattutto nell'ala più vecchia.
Accesso per portatori di handicap	É presente una rampa di accesso utilizzabile dai disabili in carrozzina. È presente un ascensore di collegamento tra i piani.
Servoscala	E' presente servoscala
Locale deposito	E' presente un aula didattica al piano terra, attualmente utilizzata come deposito di materiale vario e vecchi computer. Nella sala professori è presente materiale per le pulizie disposto disordinatamente. Acquistare armadi metallici per la sala professori per lo stoccaggio dei prodotti per le pulizie in modo da impedire l'accesso agli alunni. Fissare a muro le scaffalature metalliche presenti nell'aula professori.
Bidelleria	La bidelleria è posta al piano rialzato.
Porte locali ad uso collettivo (mense, dormitori, spazi per esercitazioni...).	Il refettorio e le palestre presentano un'uscita di emergenza.

30.2 Aule scolastiche

Sono presenti aule didattiche al piano terra e al primo piano.

Superficie finestrata	Le finestre sono munite di tapparelle; la loro apertura può determinare situazioni di pericolo. Prevedere di installare dispositivi che limitino l'apertura delle finestre. Predisporre la sistemazione dei tendaggi in aula microrobotica.
Infissi	Gli infissi delle finestre si presentano in buono stato di manutenzione.
Massimo affollamento	Viene rispettato il numero massimo di 26 persone per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). Qualora il numero di persone presenti sia numericamente diverso, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del dirigente scolastico.
Porte di accesso	Le porte di accesso alle aule hanno apertura contro esodo e si presentano in buone condizioni. Le porte sono larghe 1,20m. Sostituire le porte delle aule che si presentano danneggiate.
Illuminazione artificiale.	Sono presenti neon muniti di lamine di protezione.
Vie di circolazione	Mantenere i passaggi all'interno delle aule sufficientemente sgombri da ostacoli e impedimenti che potrebbero rappresentare fonte di intralcio o di infortunio.
Arredi/lavagne	Le lavagne devono essere stabili. In caso di utilizzo di lavagna a piedistallo non posizionarle vicino alle porte per non intralciare il passaggio. In caso di utilizzo di lavagne a parete fissarle bene a muro su tutti i lati. Fissare pertanto al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne delle aule di esercitazione.
Temperatura dei luoghi di lavoro.	I locali sono riscaldati.

30.3 Segreteria e Presidenza

I locali di segreteria e la presidenza sono localizzati al piano rialzato.

Superficie finestrata	I locali sono dotati di una superficie finestrata apribile adeguata. Sono presenti delle tende veneziane alle finestre che schermano i raggi solari.
Pareti	Le pareti sono tinteggiate con colori pastello, non riflettenti.
Pavimentazione	Il pavimento di tutti i locali è rivestito in piastrelle. La pavimentazione viene sottoposta a regolare pulizia da parte del personale addetto; le condizioni igieniche degli ambienti sono buone.
Porte	Le porte di accesso si presentano in buone condizioni.
Illuminazione artificiale.	L'illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti protetti.
Vie di circolazione	Mantenere i passaggi sufficientemente sgombri da ostacoli e impedimenti che potrebbero rappresentare fonte di intralcio o di infortunio.
Postazioni a vdt	Le postazioni a vdt sono posizionate perpendicolarmente rispetto alla fonte di luce naturale per evitare abbagliamenti e riflessi. Fascettare i cavi di alimentazione delle apparecchiature elettriche in modo tale che non creino intrecci e grovigli e per evitare pericoli di inciampo.
Scaffalature	Nei locali presidenza e segreteria sono presenti scaffalature. Disporre i carichi sugli scaffali partendo dal basso.
Temperatura dei luoghi di lavoro.	E' presente un impianto di condizionamento collegato a dei termoconvettori (fancoil). Mantenere a disposizione all'interno della scuola il contratto per la manutenzione dei filtri dell'impianto di condizionamento.

30.4 Archivio / Biblioteca

La biblioteca è ubicata all'ultimo piano.

Nell'edificio è presente un deposito di materiale vario e computer a piano terra.

Biblioteca

Arredi/scaffalature	Il materiale cartaceo è archiviato in armadi metallici dotati di antine in vetro. Fissare a muro le scaffalature.
Porte	Sono presenti due porte di uscita.
Divieto di fumo	Nella scuola vige il divieto assoluto di fumare. Sono posizionati cartelli indicanti il divieto di fumare nell'archivio e in biblioteca.
Illuminazione	I corpi illuminanti sono muniti di idonee protezioni anticaduta.
Estintori	All'interno dell'aula biblioteca non sono presenti estintori. L'estintore più vicino è collocato nel corridoio antistante ed è da 6 kg polvere.

Archivio

Arredi/scaffalature	Sono presenti scaffalature metalliche da fissare a muro.
Porte	Le porte di accesso si aprono contro esodo.

Divieto di fumo

Nella scuola vige il divieto assoluto di fumare, sono posizionati cartelli indicanti il divieto di fumare negli archivi e in biblioteca.

Illuminazione

I corpi illuminanti sono muniti di idonee protezioni anticaduta.

Estintori

L'estintore più vicino all'aula utilizzata come archivio/deposito è localizzato al piano seminterrato è ubicato nel corridoio antistante e risulta accessibile.

30.5 Refettorio

E' presente un refettorio utilizzato per il riscaldamento e la distribuzione dei pasti.

Eventuali contaminazioni esterne.

Il refettorio è separato dal resto dei locali della scuola tramite la sola uscita di emergenza.

Non è presente alcuna porta di separazione in corrispondenza della scala che conduce al pianerottolo di accesso all'ascensore.

Arredi

I tavoli e le sedie sono in numero sufficiente per gli alunni e il personale.

Vie di circolazione

Le vie di circolazione sono mantenute libere e sgombre da ostacoli e impedimenti.

Pavimentazioni, pareti e finestre

La pavimentazione si presenta in un buono stato di pulizia e conservazione; non si presentano buche o sporgenze pericolose. Le pareti sono tinteggiate in colori chiari e presentano superficie lavabile fino all'altezza di 1,5 m.

Illuminazione

Sono presenti neon dotati di plafoniere di protezione. L'illuminazione naturale è garantita dalla presenza di superfici finestrate.

Condizioni microclimatiche

L'aerazione è di tipo naturale. La temperatura dei locali è confortevole. Sono presenti caloriferi a muro.

30.6 Palestra

Le palestre della scuola sono ubicate al piano seminterrato, ed è possibile accedervi dalla scuola tramite un apposito corridoio di collegamento.

Pavimentazione	Il pavimento in linoleum è regolare ed uniforme. Si presenta in buono stato di pulizia.
Finestre / Vetrate	Le finestre a bandiera si aprono con difficoltà perché poste molto in alto. Assicurarsi che le vetrate presenti in palestra siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali.
Corpi illuminanti	I corpi illuminanti sono coperti da schermi anticaduta.
Deposito	È presente un deposito per le attrezzature situato in un locale adiacente alla palestra.
Spogliatoi	Sono presenti adeguati spogliatoi

Gli alunni della scuola media vengono accompagnati nella palestra esterna comunale dal docente e dal personale ausiliario dove effettuano le ore di educazione fisica.

Chiedere all'Ente Comunale di verificare la presenza e il funzionamento di idoneo segnale di allarme e di luci di emergenza nella palestra.

Sono presenti due uscite di emergenza.

Rimuovere, spostare o isolare le tubazioni della caldaia che sono state installate lungo una via di fuga creando una discontinuità nella pavimentazione.

Ripristinare l'idrante a manichetta mancante sulla parte esterna della palestra più grande.

Sostituire i pannelli del controsoffitto della palestra che risultano essere danneggiati.

30.7 Attrezzature igienico assistenziali

Servizi igienici	I bagni sono in numero sufficiente. Provvedere alla segnalazione dei servizi igienici per personale
Antibagno	Nei servizi igienici è presente un antibagno separato con lavelli.
Distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta.	Sono presenti distributori di sapone e carta usa e getta solo in alcuni bagno. Predisporre distributori di sapone e carta usa e getta in tutti i bagni.
Cestini chiusi con apertura a pedale	In quasi tutti i bagni sono presenti cestini con coperchio a tenuta, azionati a pedale.
Pulizia degli ambienti	Il personale addetto provvede tutti i giorni alla pulizia dei bagni. Nei servizi igienici per gli alunni è presente uno scolo sul pavimento.
Aerazione	Sono presenti finestre a vasistas che garantiscono un'adeguata aerazione. Predisporre griglia protettiva sulle finestre dei bagni ove mancante.
Illuminazione	I corpi illuminanti sono protetti da sistemi anticaduta.
Rivestimento pareti	La piastrellatura delle pareti raggiunge i 2 m di altezza.
Pavimentazione	I pavimenti sono uniformi.
Servizi per portatori di Handicap	Sono presenti servizi igienici per portatori di handicap adeguatamente strutturati.

Disposizioni di carattere generale per i servizi igienici per portatori di handicap.

Nei servizi igienici per portatori di handicap devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

(Regolamento di attuazione dell'art.1 della Legge 13 del 09/01/89, in merito alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.)

31. Macchinari e attrezzature

Macchinario / attrezzature	Collocazione / Laboratorio	Marchio CE	Libretto uso e manutenzione	Note
Computer	Laboratorio robotica e segreteria		Da mantenere a disposizione	
Fotocopiatrice	Segreteria		Da mantenere a disposizione	
Stampante	Segreteria		Da mantenere a disposizione	
Fax	Segreteria		Da mantenere a disposizione	

Vengono inoltre utilizzate forbici e taglierine.

Si ricorda, qualora non fosse possibile far correre i cavi elettrici e similari in apposite canaline passacavi, di utilizzare le idonee fascette antigroviglio.

Le prese multiple e i riduttori per collegare l'attrezzatura elettronica alla rete elettrica sono possibilmente da evitare. Qualora debbano servire devono essere di tipo adeguato (interruttore incorporato, fusibile).

Si ricorda che l'utilizzo di ogni attrezzatura elettrica nella scuola deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.

32. Movimentazione manuale dei carichi

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. Si parla di MMC quando ci troviamo di fronte a:

- carichi di peso superiore a 3 kg;
- azioni di movimentazione che vengono svolte in via non occasionale (ad es. con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo).

I collaboratori scolastici effettuano saltuariamente movimentazione manuale dei carichi. Il carico è molto variabile in forma, dimensione e peso. Possono essere movimentati banchi/arredi durante la sistemazione delle aule. Durante la pulizia dei locali vengono movimentate le relative attrezzature. La movimentazione è unicamente di tipo manuale.

Effettuare una formazione specifica sulle corrette procedure di movimentazione manuale dei carichi.

Masse di riferimento

ref. norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) come da All. XXXIII D.Lgs.81/2008

Uomo adulto	25 Kg
Donna adulta	20 Kg
Uomo giovane o anziano	20 Kg
Donna giovane o anziana	15 Kg

33. Agenti Fisici

33.1 Rumore

La valutazione del rischio rumore deve essere ripetuta "ad opportuni intervalli" (non oltre i 4 anni), e comunque ogni qualvolta vi è un mutamento sostanziale delle lavorazioni o dei macchinari, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria, se prevista, ne evidenzino la necessità.

Esposizione professionale	Non viene fatto uso di attrezzature rumorose.
Addetti esposti ad un livello di rumore inferiore valore limite di azione.	Per il personale presente è presumibile un'esposizione al rumore minore del valore limite inferiore.
Interazione tra rumore e segnali di avvertimento	I livelli di rumore presenti consentono in ogni caso alle persone di comunicare a voce senza problemi e di avvertire eventuali richiami di attenzione o di emergenza. Assicurarsi che il segnale di evacuazione sia sempre chiaramente udibile in tutti i locali ed in particolare in palestra ed in refettorio con la presenza dei bambini.
Dispositivi di protezione individuali	Non necessari.

33.2 Vibrazioni

Non sono state individuate possibili fonti di vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio ed al corpo intero. Si ritiene pertanto che il personale non sia esposto a tale tipologia di rischio.

33.3 Campi elettromagnetici

Non sono stati individuati rischi potenziali dovuti alla presenza di campi elettromagnetici, se non quelli riconducibili ai videoterminali.

La presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche. (D.M. 01/10/2000)

33.4 Radiazioni ottiche artificiali

Non sono stati individuati rischi potenziali dovuti alla presenza di radiazioni ottiche artificiali.

34. Agenti Chimici

Utilizzo di sostanze chimiche	Prodotti per la pulizia dei locali. Polvere dei toner
Personale esposto	Collaboratori scolastici.
D.P.I. /Indumenti	Al personale vengono dati in dotazione i guanti in plastica utilizzati per la pulizia dei locali.
Schede di sicurezza	Recuperare le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
Stoccaggio	Utilizzare armadi per lo stoccaggio dei prodotti chimici, specialmente per quelli che riportano indicazioni di pericolo riconducibili all'inflammabilità e tossicità.
Monitoraggi ambientali	Non ritenuti necessari
Livelli di esposizione raccomandati	Riferimento TLV-TWA espressi in mg/mc.
Sorveglianza sanitaria	La valutazione non ha evidenziato la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria per questa tipologia di rischio.
Formazione informazione	e Provvedere ad una formazione informazione specifica rivolta agli addetti che utilizzano prodotti chimici.

34.1 Agenti cancerogeni e mutageni e radioattivi

Nel corso delle attività svolta il personale lavoratore non fa uso né risulta esposto a potenziali fonti di radiazioni ionizzanti.

34.2 Piombo

Nello svolgimento dell'attività lavorativa non esiste esposizione a piombo e suoi derivati.

34.3 Amianto

Nella struttura non è presente amianto

34.4 Radon

(D.Lgs. 230/95)

Art. 10-bis

Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:

- a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
- b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
- c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
- d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
- e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;
- f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII.

Definizioni

Radon: è un elemento chimicamente inerte (in quanto gas nobile), naturalmente radioattivo. A temperatura e pressione standard il radon è inodore e incolore. E' un gas molto pesante, pericoloso

per la salute umana se inalato.

Particolare attenzione deve essere posta nei confronti di attività lavorative che si svolgono in luoghi seminterrati dove vi è la possibilità che si formino significative concentrazioni di Radon.

L'unica area della scuola a livello seminterrato, in cui possono permanere gli studenti ed i docenti è la palestra.

Considerando i tempi relativamente bassi di permanenza e la buona ventilazione ed illuminazione della palestra non si ipotizza, in prima battuta, un'esposizione significativa al radon naturale, seppur presente.

Valutare in ogni caso la possibilità di procedere alla misurazione del livello di radon eventualmente presente.

35. Agenti biologici

Esposizione e contatto ad agenti biologici

L'esposizione ad agenti biologici può avvenire attraverso il contatto con materiale documentale, arredi, tendaggi, polvere. Anche gli impianti idrici in cattivo stato di manutenzione possono causare un rischio biologico. É inoltre presente il rischio di ferite da taglio o lacerazione.

Vie di esposizione

Le principali vie di esposizione sono:

- Inalazione di bioaerosol
- Contatto con superfici od oggetti contaminati
- Contatto con soggetti potenzialmente infetti

Effetti sulla salute

I possibili effetti sulla salute riguardano: infezioni batteriche o virali, disturbi alle vie respiratorie, allergie, dermatiti, pediculosi, elmintiasi.

Nel caso di ferite è possibile l'infezione da tetano.

Agenti biologici potenzialmente presenti

Agenti biologici potenzialmente presenti sono:

Batteri (Streptococchi, Stafilococchi, Enterobatteri, Legionelle);

Virus causali di varicella, morbillo, rosolia, parotite, mononucleosi, raffreddore, influenza;

Funghi (Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.)

Endoparassiti (Ossiuri);

Ectoparassiti (pidocchio del capo);

Allergeni (Allergeni indoor della polvere quali acari, muffe, blatte, animali domestici).

Personale esposto

Gli insegnanti sono più esposti alle infezioni derivanti dal contatto con ragazzini potenzialmente infettivi.

Si ricorda che per tutti i dipendenti per il quale è previsto il rischio di ferite da taglio hanno l'obbligo della vaccinazione antitetanica; si consiglia di richiedere copia del tesserino sanitario attestante detta vaccinazione.

Misure di prevenzione e protezione

Si consiglia di ripetere periodicamente la formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche, sulle adeguate procedure di pulizia degli ambienti e riduzione della polvere.

Gli interventi di prevenzione riguardano:

- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria);
- Adeguata manutenzione degli impianti idrici.

36. Postazioni a videoterminale

Si ricorda che sono da considerare come operatori a videoterminale ai sensi del DM 02/10/2000, i dipendenti che svolgono la propria attività davanti ad un videoterminale per un tempo uguale o superiore alle 20 ore settimanali.

Il personale di segreteria si trova in sede. Non sono presenti dipendenti videoterminalisti in quanto gli addetti utilizzano il pc per meno di 20 ore settimanali.

In caso di sostituzione dei monitor CRT acquistare monitor LCD.

37. Rischio fumo

Informativa

(L.11 Novembre 1975 n. 584 – D.P.C.M. 14 Dicembre 1995, art. 1

L. 16 Gennaio 2003, n. 3, art. 51)

Si consiglia di distribuire il materiale informativo sui rischi derivanti dal fumo di sigaretta, compreso il fumo passivo.

Cartelli

In tutta la scuola vige il divieto di fumo.

Sono posizionati in maniera visibile i cartelli indicanti il divieto di fumo in tutti i locali.

Nomine

Far rispettare il divieto di fumo all'interno degli ambienti di lavoro individuando l'addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto come previsto dalla L. 16/01/2003 art.51.

38. Rischio incendio ed esplosione

La valutazione rischio incendio si articola nelle seguenti fasi:

1. Identificazione dei pericoli di incendio: materiali combustibili e infiammabili; sorgenti di innesco.
2. Individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischio di incendio;
3. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
4. Valutazione del rischio residuo di incendio.

38.1 Identificazione dei pericoli di incendio: materiali combustibili.

I materiali presenti sono costituiti da:

- Arredi
- Materiale cartaceo

38.2 Identificazione dei pericoli di incendio: sorgenti di innesco.

Non vi è la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro.

Non vi è la presenza di sorgenti di calore causate da attriti.

Non vi è la presenza di fiamme libere.

Si segnala la presenza di apparecchiature alimentate elettricamente installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

38.3 Identificazione dei lavoratori ed utenti esposti a rischi di incendio.

Tutti i presenti sono esposti al rischio incendio.

Nella situazione presa in esame non sono stati individuati lavoratori con particolari problemi di mobilità, udito o vista limitata.

Gli addetti alla gestione dell'emergenza avranno il compito, in fase di evacuazione, di aiutare tali persone che si trovassero in difficoltà.

38.4 Classificazione del livello di rischio (D.M. 10/03/1998)

L'attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF. (Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti e 91 impianti termici con potenzialità superiore alle 100.000 Kcal. ex DM 16/02/82).

Sulla base delle informazioni classificate nel presente documento è possibile stabilire per il plesso scolastico preso in esame un livello di rischio incendio "medio".

Si intendono a *rischio di incendio medio* i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

39. Tabella riassuntiva incendio ed esplosione

Piano di emergenza. (DM 10 Marzo 1998, Art. 5)	Sono presenti planimetrie di emergenza con l'indicazione dei percorsi d'esodo e dei presidi antincendio. È stato predisposto il piano di emergenza elaborato dagli insegnanti in collaborazione con la protezione civile.
Planimetrie di evacuazione	di Sono presenti le planimetrie di emergenza nella quale sono riportate: <ul style="list-style-type: none">■ Le caratteristiche distributive del luogo di lavoro;■ Il tipo, il numero e l'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature antincendio;■ L'ubicazione dei presidi sanitari indispensabili per prestare le prime ed immediate cure ai lavoratori;■ Le vie di esodo e le uscite di emergenza. Predisporre le planimetrie aggiornate.
Esercitazione antincendio e prova di evacuazione. (DM 26 Agosto 1992, All. XII)	Vengono periodicamente organizzate due prove di evacuazione durante l'anno scolastico. Il personale è stato formato in merito alle disposizioni di pronto intervento. Gli allievi sono stati informati dal personale docente.
Cassetta del Pronto Soccorso (D.M. 388/03)	È presente una cassetta di pronto soccorso ubicata nell'armadio della bidelleria. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è conforme ai requisiti dettati dal DM 388/2003. Individuare una persona che verifichi periodicamente che il contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
Illuminazione di emergenza (DM 10 Marzo 1998, All. III, Comm 3.13)	di Nel corpo strutturale della scuola sono parzialmente presenti luci di emergenza. Installare luci di emergenza ove mancanti, in particolar modo lungo i corridoi del piano terra e del primo piano.

Cartellonistica di emergenza
(DM 26 Agosto 1992, All. X)

E' presente segnaletica artigianale indicante le vie d'esodo.
Predisporre completamento della cartellonistica indicante i percorsi d'esodo.
Nella palestra più piccola segnalare l'uscita di emergenza.

Percorsi d'esodo
(DM 26 Agosto 1992, art. 12)

Si ricorda di mantenere sempre sgomberi i percorsi di emergenza.
Le uscite sono facilmente raggiungibili e le vie di esodo sono parzialmente segnalate. Completare la segnaletica indicante i percorsi d'esodo.
I punti di raccolta sono posizionati all'esterno: uno si trova nel cortile interno e l'altro verso l'uscita.

Uscite di emergenza
(DM 26 Agosto 1992 art.5.2)

Sono presenti adeguate uscite di emergenza che convogliano studenti e insegnanti verso due distinti punti di raccolta.
Assicurarsi che tutti i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo siano muniti di marcatura CE. Sostituire le porte non conformi (dal 12-02-2011 tutti i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco devono essere marcati CE (UNI EN 1125 oppure UNI EN 179).

Livello del rischio incendio
(DM. 10-03-1998)

All'attività è stato attribuito un rischio incendio medio.
L'attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF. (Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti e 91 impianti termici con potenzialità superiore alle 100.000 Kcal. ex DM 16/02/82).

Presenza di materiali combustibili e/o infiammabili.
(DM. 10-03-1998 e DM. 26-08-1992)

Sono presenti locali con faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative. Altro materiale è disposto in armadi di legno negli uffici.
Nei locali si trovano inoltre arredi vari in legno e, a volte, tende in stoffa.
Verificare a quale classe di resistenza al fuoco corrispondono le tende. Si ricorda che le stesse non siano superiori alla classe 1.

Mezzi di estinzione incendi.

(DM 26 Agosto 1992, art. 9)

La scuola è dotata di una rete idranti costituita da: due idranti al piano terra e primo piano e tre idranti nel sottotetto.

Ripristinare il vetro in policarbonato preintagliato tipo safe-crash a protezione delle cassette degli idranti, in particolare al primo piano in prossimità della scala blu.

Gli idranti sono segnalati con cartellonistica di sicurezza.

Verificare periodicamente la pressione e la portata degli idranti.

L'edificio scolastico dispone complessivamente di 13 estintori: sei al piano terra, quattro al primo piano e tre nel sottotetto.

Gli estintori hanno una capacità estinguente non inferiore a 13A-89BC.

Gli estintori sono segnalati e vengono revisionati periodicamente (ogni 6 mesi).

Segnalare, con idonea cartellonistica, l'estintore presente nell'ala vecchia al primo piano, vicino all'aula di musica.

Posizionare un estintore a CO2 in prossimità del laboratorio di microrobotica.

Interruttore elettrico generale

(DM 26 Agosto 1992)

Segnalare l'ubicazione dell'interruttore elettrico generale.

Predisporre adeguata cartellonistica sui quadri elettrici indicante pericolo folgorazione e divieto di utilizzo di acqua in caso di incendio.

Sistemi di rilevamento incendi.

(DM. 10-03-1998)

All'interno degli archivi è presente un sistema di rilevazione incendi.

Sistemi di allarme

(DM 26 Agosto 1992, art. 8, comma 8)

Il sistema di allarme è costituito dalla normale campanella scolastica suonata con un segnale convenzionale.

40. Tutela della maternità e della paternità

Introduzione

La gravidanza produce, fin dall'inizio, numerose modificazioni a carico dell'organismo materno che influenzano le funzioni di molti organi ed apparati. Tali cambiamenti possono condizionare la vita lavorativa della donna sia nel senso di una maggiore suscettibilità allo stress e alla fatica fisica, sia per i possibili danni da agenti nocivi sul prodotto del concepimento.

Le modificazioni fisiologiche indotte dalla gravidanza possono, inoltre, rendere più suscettibile la donna nei confronti dei seguenti fattori di rischio per la salute presenti in ambito lavorativo:

- rumore;
- radiazioni;
- lavoro a turni e notturno;
- radiazioni ionizzanti;
- vibrazioni;
- rischio infettivo;
- microclima;
- posture;
- solventi;
- antiparassitari;
- fatica mentale – stress;
- metalli;
- movimentazione manuale dei carichi.

I soggetti tutelati dalla legge

I meccanismi di tutela previsti dalla legge sono rivolti a tutte le lavoratrici subordinate, dipendenti di organismi privati e pubblici, comprese le apprendiste, le lavoratrici in contratto di formazione lavoro e part-time e le socie delle cooperative. Alle lavoratrici subordinate sono equiparate le socie lavoratrici di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica.

Si definisce congedo di maternità l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice.

Le disposizioni di legge sono applicate alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Per il lavoro part-time, la normativa prevede la stessa tutela del lavoro a tempo pieno (DPR 1026/76 art. 5 lett. g).

Si ritiene applicabile la legge di tutela anche se il rischio è rappresentato dalla permanenza i piedi per più di metà dell'orario di lavoro qualora vi sia almeno un altro rischio quale fatica fisica, movimentazione dei carichi ecc.

La gestante può prendersi dei momenti di riposo durante l'orario di lavoro, previa comunicazione al responsabile.

Lavori vietati.

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

La donne durante la gravidanza non possono svolgere attività in zone che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda a un millisievert durante il periodo di gravidanza.

Quando è vietato adibire al lavoro le donne

Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto.

Ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data effettiva del parto.

Durante i tre mesi dopo il parto.

Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

È vietato adibire le donne al lavoro notturno cioè dalle ore 24 alle ore 6.

Estensione del divieto

Il divieto è anticipato a tre mesi prima dl parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che in relazione all'avanzato stato di gravidanza siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per uno dei seguenti motivi:

- gravi complicanze della gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenuti pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nel caso in cui si accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per lei. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni l'ente competente può disporre l'interdizione al lavoro.

Cosa fare

Il datore di lavoro:

1. valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici;
2. informa le lavoratrici sui rischi individuati e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Percorso

La lavoratrice:

accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro (DdL) con un certificato medico di gravidanza rilasciato su carta intestata del S.S.N. a firma di un medico.

La dipendente esposta a rischio radiologico ha l'obbligo di notificare al DdL il proprio stato di gestazione non appena accertato (risposta positiva al primo accertamento).

Qualora la lavoratrice presenti gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, può presentare alla DPL specifica domanda di astensione per gravidanza a rischio corredata da un certificato rilasciato su carta intestata del S.S.N., da un ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, attestante le condizioni previste dall'art. 17, comma 2, lettera a) del TU n. 151/2001. Se la DPL non emette il provvedimento entro sette giorni, la richiesta si intende accolta.

Datore di lavoro:

informa la lavoratrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela in materia (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi

parentali, rientro al lavoro, ecc.).

tramite i Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), valuta le attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa UO con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento presso altra struttura.

nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei competenti organi del S.S.N., l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio).

Astensione dal lavoro:

1) obbligatoria: le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro:

nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla data di nascita del bambino; o nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta e a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro (certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato. Il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative);

nei tre mesi successivi al parto oppure, se hanno fruito di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi.

In caso di parto prematuro la lavoratrice ha comunque diritto al congedo fino alla data presunta del parto, potrà recuperare i giorni non goduti a causa dell'anticipazione dell'evento aggiungendoli al periodo di congedo dopo il parto.

In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum, partono dalla data effettiva del parto.

Se il figlio nato prematuro ha necessità di degenza presso una struttura ospedaliera la madre ha diritto alla sospensione temporanea del congedo; in questo caso può fruire del restante congedo dalla data di rientro a casa del figlio.

2) anticipata: l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro in cui questa si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Per tale motivo la legge stabilisce che i pericoli dell'ambiente di lavoro siano identificati, controllati e prevenuti con una protezione maggiore rappresentata da:

una anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione allo stato avanzato di gravidanza;

il divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a "lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" provvedendo allo spostamento ad altre mansioni o concedendo l'astensione anticipata qualora ciò non fosse possibile.

le gestanti e le madri che allattano non possono svolgere attività in zone che comportano

esposizione a radiazioni ionizzanti.

Il Datore di Lavoro, avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, valuta il rischio per la salute della gestante, informa dei rischi presenti la lavoratrice ed i rappresentanti per la sicurezza, prevede interventi di protezione e prevenzione. Tra questi ultimi, è compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio; qualora ciò non fosse possibile, il DdL deve darne motivata comunicazione alla DPL, in modo da consentire alla lavoratrice di usufruire dell'astensione anticipata dal lavoro.

L'istanza può essere presentata anche dalla lavoratrice entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto.

Fase post Partum

La lavoratrice deve presentare al DdL un certificato di nascita entro 30 giorni dal parto.

La legge prevede la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, terminato il periodo di congedo di maternità (astensione facoltativa).

L'astensione facoltativa può iniziare al termine di quella obbligatoria e presenta alcune caratteristiche:

- **domanda**: per fruire dell'astensione facoltativa deve essere inoltrata al DdL specifica domanda con l'indicazione del periodo di astensione richiesto, con un preavviso non inferiore ai 15 gg., salvi i casi di oggettiva difficoltà, debitamente comprovati.
- **interessati**: può essere richiesta da entrambi i genitori, i quali possono assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, in particolare il padre può richiedere l'astensione facoltativa anche durante l'astensione obbligatoria della madre;
- **durata**: per ciascuno dei genitori individualmente il periodo massimo è di sei mesi, ma se ne usufruiscono ambedue i genitori il limite massimo del congedo è di 10 mesi, nel caso sia il padre ad utilizzare per almeno tre mesi tale limite è elevato a 11 mesi;
- **limiti temporali**: fino a 8 anni di vita del bambino in modo sia continuativo che frazionato.
- **unico genitore**: il padre o la madre che sia unico genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi;
- **adozione o affidamento preadottivo o temporaneo**: la madre o il padre adottivo o affidatario possono fruire dei medesimi diritti di congedo parentale che spettano ai genitori naturali. Nel caso in cui il minore, al momento dell'affidamento, abbia una età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del

minore in famiglia;

- il limite di età del bambino e' elevato a 6 anni per la retribuzione e a 12 anni per il diritto al congedo parentale, che deve comunque essere fruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria;
- prolungamento possibile fino a tre anni, per genitori con figlio con handicap in situazione di gravità accertata.

Il trattamento economico è pari a quanto previsto dalle norme vigenti. Il D. Lgs. 151/2001 indica un'indennità pari al 30% della retribuzione, dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.

Ripresa attività lavorativa

La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti ed è subordinata all'effettuazione di una visita medica da parte del Medico Competente per rivalutare l'idoneità alla mansione dopo lunga assenza.

- Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il post partum o l'allattamento.
- Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).
- Periodi di riposo: durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
- Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso é necessario richiedere una certificazione del medico, rinnovabile periodicamente ogni 30 giorni, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso (come a titolo esemplificativo e non limitativo gas anestetici, antiblastici, radionuclidi). Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità, che di norma si attesta nel primo anno di vita del bambino.

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n° 81 del 9/04/2008: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
- Legge ordinaria del Parlamento n° 977 del 17/10/1967: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, Art. 6.
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 432 del 20/01/1976: Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della L. 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 1026 del 25/11/1976: Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, Art. 5.
- D. Lgs. 645/96 il quale prescrive misure di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, *che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.*
- D. Lgs. 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 200 n. 53".

Valutazione dei rischi a tutela della maternità

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08 e dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01, il datore di lavoro provvede alla valutazione dei rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza tenendo conto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 645/96 il quale prescrive misure di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, *che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.*

Mansione: Personale docente e di sostegno

Mansione analizzata		Docenti
Lavoratrice in stato di gravidanza		La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 151/01. La presente valutazione sarà personalizzata quando una impiegata comunicherà il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro.
Attività svolta		Attività connesse con l'insegnamento
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico competente		Non è necessaria la sorveglianza sanitaria per tali addetti

Informazione		Le lavoratrici devono ricevere materiale informativo in merito alla tutela della maternità. Alle lavoratrici viene richiesto di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D. Lgs. 151/01.
Luogo di lavoro		Le addette svolgono la propria attività all'interno delle aule. In caso di presenza all'interno della sede di una dipendente incinta o di una madre che allatta verrà data la possibilità di riposarsi in posizione distesa eventualmente acquistando una poltrona richiudibile.
Microclima		I principali problemi possono derivare da un malfunzionamento del condizionamento dei locali.
Esposizione ad agenti chimici		Non vengono impiegate sostanze chimiche pericolose.
Esposizione ad agenti biologici		Non vengono manipolati agenti biologici. E' possibile che le addette siano a contatto con alunni durante interventi di primo soccorso. Vi è un possibile, anche se sporadico contatto anche con alunni che hanno contratto malattie infettive (es. rosolia)
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni		Non vengono utilizzate apparecchiature che producono vibrazioni.
Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli		Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti. Non vengono utilizzati solventi o metalli.
Movimentazione manuale di carichi		Non viene fatta movimentazione manuale di carichi.
Uso di unità videoterminali		Può venire fatto uso sporadico di videoterminali, in ogni caso per meno di 20 ore settimanali.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro		Le impiegate stazionano per la maggior parte dell'orario di lavoro in posizione seduta.
Assunzione di posture obbligate		Le lavoratrici possono stazionare lunghe ore in posizione seduta.
Affaticamento mentale o stress		Le maggiori condizioni di stress possono essere dovute al costante rapporto con alunni e genitori.
Lavoro notturno		Non viene effettuato lavoro notturno.
Contatto con il pubblico		La mansione svolta prevede contatto con il pubblico. Al fine di limitare il più possibile un contatto con liquidi biologici la dipendente in stato di gravidanza non interverrà direttamente in caso di primo soccorso ma si limiterà eventualmente a coordinare l'intervento.

Esito della valutazione Eventuale cambio mansione	A seguito della presente valutazione dei rischi per la tutela della maternità il datore di lavoro, ritiene che non siano presenti particolari rischi per la salute e la sicurezza di un'eventuale impiegata in stato di gravidanza. Tuttavia il datore di lavoro valuterà i casi specifici.
--	---

Mansione: Collaboratori scolastici

Mansione analizzata		Collaboratrice scolastica
Lavoratrice in stato di gravidanza		La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 151/01. La presente valutazione sarà personalizzata quando una impiegata comunicherà il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro.
Attività svolta		Pulizia locali
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico competente		Le lavoratrici svolgono durante la loro attività alcune movimentazioni manuali dei carichi che, per la natura delle operazioni, si ritiene in prima battuta non necessitino di sorveglianza sanitaria
Informazione		Le addette devono ricevere materiale informativo in merito alla tutela della maternità. Alle addette viene richiesto di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D. Lgs. 151/01.
Luogo di lavoro		Le addette svolgono la propria attività all'interno scuola. Le dipendenti devono avere la possibilità di effettuare frequenti pause e di riposarsi. In caso di presenza all'interno della sede di una dipendente incinta o di una madre che allatta verrà data la possibilità di riposarsi in posizione distesa eventualmente acquistando una poltrona richiudibile.
Microclima		I principali problemi possono derivare da un malfunzionamento del condizionamento dei locali.
Esposizione ad agenti chimici		Non vengono impiegate sostanze chimiche pericolose ad eccezione del materiale utilizzato per la pulizie degli ambienti.
Esposizione ad agenti biologici		Non vengono manipolati agenti biologici. Tuttavia vi può essere contaminazione durante la pulizia dei servizi igienici della scuola.
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni		Non vengono utilizzate apparecchiature che producono vibrazioni.
Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli		Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti. Non vengono utilizzati solventi o metalli.

Movimentazione manuale di carichi		Viene fatta sporadica movimentazione manuale di carichi.
Uso di unità videoterminali		Non viene fatto uso di videoterminali per meno di 20 ore settimanali.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro		Le impiegate stazionano per la maggior parte dell'orario di lavoro in piedi.
Assunzione di posture obbligate		Nessuna in particolare
Affaticamento mentale o stress		Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno		Non viene effettuato lavoro notturno.
Contatto con il pubblico		La mansione svolta non prevede particolare contatto con il pubblico. Al fine di limitare il più possibile un contatto con liquidi biologici la dipendente in stato di gravidanza non interverrà direttamente in caso di primo soccorso ma si limiterà eventualmente a coordinare l'intervento.
Esito della valutazione Eventuale cambio mansione		A seguito della presente valutazione dei rischi per la tutela della maternità il datore di lavoro, ritiene che vi possano essere alcune condizioni (es. stazionamento in piedi, uso prodotti chimici e movimentazione manuale dei carichi). Il datore di lavoro valuterà i casi specifici; in ogni caso, conosciuto lo stato di gravidanza, verificherà di poter cambiare la mansione alla lavoratrice o la collocherà in maternità anticipata.

Mansione: Addetti di segreteria

Mansione analizzata		Addetti di segreteria
Lavoratrice in stato di gravidanza		La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 151/01. La presente valutazione sarà personalizzata quando una impiegata comunicherà il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro.
Attività svolta		Disbrigo pratiche d'ufficio amministrative, contabilità gestione del personale ecc. Utilizzo di computer per un tempo mediamente inferiore alle 20 ore settimanali.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico competente		Le lavoratrici non necessitano della sorveglianza sanitaria.
Informazione		Le impiegate hanno ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità. Alle impiegate è stato richiesto di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D. Lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione di nuove impiegate.
Luogo di lavoro		Le addette svolgono la propria attività all'interno scuola. Le dipendenti devono avere la possibilità di effettuare frequenti pause e di riposarsi. In caso di presenza all'interno della sede di una dipendente incinta o di una madre che allatta verrà data la possibilità di riposarsi in posizione distesa eventualmente acquistando una poltrona richiudibile.
Microclima		I principali problemi possono derivare da un malfunzionamento del condizionamento dei locali.
Esposizione ad agenti chimici		Non vengono impiegate negli uffici sostanze chimiche pericolose ad eccezione di toner.
Esposizione ad agenti biologici		Non vengono manipolati agenti biologici.
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni		Non vengono utilizzate apparecchiature che producono vibrazioni.
Presenza di radiazioni		Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti.

ionizzanti, solventi o metalli		Non vengono utilizzati solventi o metalli.
Movimentazione manuale di carichi		Non viene effettuata movimentazione manuale dei carichi. Possono essere movimentati sporadicamente faldoni cartacei.
Uso di unità videoterminali		È possibile l'utilizzo di videoterminali.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro		Le impiegate stazionano per la maggior parte dell'orario di lavoro sedute.
Assunzione di posture obbligate		Nessuna in particolare
Affaticamento mentale o stress		Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno		Non viene effettuato lavoro notturno.
Contatto con il pubblico		La mansione svolta non prevede particolare contatto con il pubblico. Al fine di limitare il più possibile un contatto con liquidi biologici la dipendente in stato di gravidanza non interverrà direttamente in caso di primo soccorso ma si limiterà eventualmente a coordinare l'intervento. La mansione svolta può prevedere contatto con il pubblico. Al fine di limitare il più possibile un contatto con liquidi biologici la dipendente in stato di gravidanza non interverrà direttamente in caso di primo soccorso ma si limiterà eventualmente a coordinare l'intervento.
Esito della valutazione Eventuale cambio mansione		A seguito della presente valutazione dei rischi per la tutela della maternità il datore di lavoro, ritiene che non esistano condizioni particolarmente disagiate per dover procedere ad un cambio di mansione in caso di gravidanza. Il datore di lavoro valuterà i casi specifici; in ogni caso, conosciuto lo stato di gravidanza, verificherà di poter cambiare la mansione alla lavoratrice o la collocherà in maternità anticipata.

41. Statistica infortuni

Registro infortuni

Il registro infortuni è custodito in sede e mantenuto aggiornato.

Malattie professionali

Non si sono verificate malattie professionali negli ultimi tre anni di attività

Analisi infortuni

	N° TOTALE INFORTUNI	TIPOLOGIA DELL'INFORTUNIO
2011	//	
2012	//	
2013	//	
2014	//	
2015	//	

42. Programma degli interventi

42.1 Analisi dei bisogni formativi

Responsabile dell'attuazione	Intervento	Data prevista di attuazione
	L'RLS deve frequentare adeguato corso di 32h di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.....	35
	In base al D.Lgs. 81/2008 per il RLS è previsto un corso di aggiornamento annuale della durata di 8 ore.....	35
	Formare un numero adeguato di addetti alla gestione dell'emergenza antincendio ed evacuazione con idoneo corso di 8 ore per rischio incendio medio per integrare la squadra in caso di necessità.....	36
	Si ricorda che è obbligatoria la formazione degli addetti antincendio; le persone nominate devono frequentare un corso della durata di almeno 8 ore per rischio medio come previsto dal D.M. 10/03/98.	36
	E' obbligatorio effettuare almeno ogni 3 anni l'aggiornamento relativo alle capacità pratiche di intervento per gli addetti all'emergenza di pronto soccorso.....	37
	Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata formazione e informazione in merito ai rischi legati all'attività lavorativa ed in particolare ai rischi specifici dovuti alla propria mansione.....	53
	E' obbligatorio programmare i corsi di formazione sulla sicurezza (parte generale e parte specifica) per tutti i lavoratori della scuola come da Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.....	53

Effettuare una formazione specifica sulle corrette procedure di movimentazione manuale dei carichi.....76

Provvedere ad una formazione informazione specifica rivolta agli addetti che utilizzano prodotti chimici.....78

Si consiglia di ripetere periodicamente la formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche, sulle adeguate procedure di pulizia degli ambienti e riduzione della polvere.82

Si consiglia di distribuire il materiale informativo sui rischi derivanti dal fumo di sigaretta, compreso il fumo passivo.....82

42.2 Documentazione aziendale

Responsabile dell'attuazione	Intervento	Data prevista di attuazione
	Da predisporre la nomina per ASPP e conservare presso la scuola.....	35
	È necessario predisporre la nomina per tutti gli addetti all'emergenza incendio.....	36
	Conservare copia degli attestati di formazione in sede.....	36
	Le lettere di nomina degli addetti all'emergenza evacuazione e antincendio devono essere presenti presso la scuola.....	36
	È necessario predisporre la nomina per tutti gli addetti all'emergenza di primo soccorso.....	37
	Le lettere di nomina degli addetti all'emergenza primo soccorso devono essere presenti in azienda.....	37
	Predisporre aggiornamento delle planimetrie in base alla modifiche successive alla cessione di alcuni locali al Comune.....	58
	Richiedere all'Ente Comunale lo stato di avanzamento della pratica per la richiesta del certificato di prevenzione incendi.	58
	Richiedere all'Ente comunale copia del contratto di manutenzione dei mezzi antincendio.....	58
	Annotare sul registro dei controlli periodici i controlli effettuati sugli impianti e gli interventi di formazione per il personale.....	58
	Predisporre un registro dove segnare gli interventi effettuati sugli impianti.....	58

Richiedere le schede di sicurezza dei prodotti usati per le pulizie.....59

Richiedere in Comune copia della denuncia dell'impianto di messa a terra e delle verifiche periodiche sullo stesso.60

Richiedere all'ente comunale copia della documentazione di installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.....60

Inoltre si ricorda che essendo l'attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale.60

Recuperare copia della relazione tecnica relativa all'installazione dell'impianto termico.60

42.3 Priorità immediata

Responsabile dell'attuazione	Intervento	Data prevista di attuazione
	Richiedere in Comune di essere avvisati preventivamente nel caso in cui delle ditte esterne dovessero effettuare degli interventi nell'edificio scolastico.53	
	Apporre griglia protettiva nelle finestre dei servizi igienici, ove mancante.65	
	Rimuovere, spostare o isolare le tubazioni della caldaia che sono state installate lungo una via di fuga creando una discontinuità nella pavimentazione.....71	
	Predisporre completamento della cartellonistica indicante i percorsi d'esodo.....86	
	Nella palestra più piccola segnalare l'uscita di emergenza.....86	
	Assicurarsi che tutti i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo siano muniti di marcatura CE. Sostituire le porte non conformi (dal 12-02-2011 tutti i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco devono essere marcati CE (UNI EN 1125 oppure UNI EN 179).86	
	Segnalare, con idonea cartellonistica, l'estintore presente nell'ala vecchia al primo piano, vicino all'aula di musica.....87	
	Segnalare l'ubicazione dell'interruttore elettrico generale.....87	
	Predisporre adeguata cartellonistica sui quadri elettrici indicante pericolo folgorazione e divieto di utilizzo di acqua in caso di incendio.....87	

42.4 Priorità alta

Responsabile dell'attuazione	Intervento	Data prevista di attuazione
	Disporre all'esterno un cartello che indica il divieto di utilizzo dell'ascensore in caso di incendio.	61
	Predisporre sistemazione delle infiltrazione presenti al secondo piano dovute all'installazione dei pannelli solari sul tetto.....	65
	Provvedere a ripristinare tutti gli sfondellamenti e le crepe riscontrati nei solai, dovuti sia a deterioramento da infiltrazioni che da problematiche di carattere strutturale dei solai.	65
	Riparare il listello danneggiato sopra la porta dell'aula arte e musica.....	65
	Eliminare le infiltrazioni dai lucernai.	65
	Richiedere all'ente comunale di verificare che i vetri siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali.	65
	Evitare l'uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, assicurarsi che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza.....	65
	Provvedere alla segnalazione dei quadri elettrici presenti nella scuola.....	65
	Sistemare i cavi della luce presenti nei pressi dell'ascensore.	65
	Dotare di idonee protezioni tutti i caloriferi presenti all'interno del plesso scolastico, soprattutto nell'ala più vecchia.	66

Acquistare armadi metallici per la sala professori per lo stoccaggio dei prodotti per le pulizie in modo da impedire l'accesso agli alunni.....66

Fissare a muro le scaffalature metalliche presenti nell'aula professori.....66

Prevedere di installare dispositivi che limitino l'apertura delle finestre.....67

Assicurarsi che le vetrate presenti in palestra siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali. 71

Chiedere all'Ente Comunale di verificare la presenza e il funzionamento di idoneo segnale di allarme e di luci di emergenza nella palestra. . 71

Ripristinare l'idrante a manichetta mancante sulla parte esterna della palestra più grande.....71

Provvedere alla segnalazione dei servizi igienici per personale72

Predisporre griglia protettiva sulle finestre dei bagni ove mancante.....72

Si ricorda che l'utilizzo di ogni attrezzatura elettrica nella scuola deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.75

Assicurarsi che il segnale di evacuazione sia sempre chiaramente udibile in tutti i locali ed in particolare in palestra ed in refettorio con la presenza dei bambini.....77

Recuperare le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.....78

Installare luci di emergenza ove mancanti, in particolar modo lungo i corridoi del piano terra e del primo piano.85

Si ricorda di mantenere sempre sgomberi i percorsi di emergenza.....86

Verificare a quale classe di resistenza al fuoco corrispondono le tende. Si ricorda che le stesse non siano superiori alla classe 1.....86

Ripristinare il vetro in policarbonato preintagliato tipo safe-crash a protezione delle cassette degli idranti, in particolare al primo piano in prossimità della scala blu.....87

Posizionare un estintore a CO2 in prossimità del laboratorio di microrobotica.87

42.5 Priorità moderata

Responsabile dell'attuazione	Intervento	Data prevista di attuazione
	Disporre una lampada di emergenza all'interno della cabina dell'ascensore.61	
	Programmare sopralluogo tecnico per la verifica della pavimentazione del primo piano: la pavimentazione risulta essere ondulata e le piastrelle sfalsate.....64	
	Predisporre la sistemazione dei tendaggi in aula microrobotica.....67	
	Sostituire le porte delle aule che si presentano danneggiate.....67	
	Fascettare i cavi di alimentazione delle apparecchiature elettriche in modo tale che non creino intrecci e grovigli e per evitare pericoli di inciampo.68	
	Fissare a muro le scaffalature.....69	
	Sostituire i pannelli del controsoffitto della palestra che risultano essere danneggiati.....71	
	Utilizzare armadi per lo stoccaggio dei prodotti chimici, specialmente per quelli che riportano indicazioni di pericolo riconducibili all'infiammabilità e tossicità.78	
	Far rispettare il divieto di fumo all'interno degli ambienti di lavoro individuando l'addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto come previsto dalla L. 16/01/2003 art.51.....82	
	Verificare periodicamente la pressione e la portata degli idranti.....87	

42.6 Priorità lieve

Responsabile dell'attuazione	Intervento	Data prevista di attuazione
	Si consiglia di dotare i collaboratori scolastici di scarpe con suola antiscivolo.....	38
	Utilizzare solo scale conformi alla Norma Tecnica UNI EN 131.	66
	Le lavagne devono essere stabili. In caso di utilizzo di lavagna a piedistallo non posizionarle vicino alle porte per non intralciare il passaggio. In caso di utilizzo di lavagne a parete fissarle bene a muro su tutti i lati. Fissare pertanto al muro tutti e quattro gli spigoli delle lavagne delle aule di esercitazione.	67
	Mantenere i passaggi sufficientemente sgombri da ostacoli e impedimenti che potrebbero rappresentare fonte di intralcio o di infortunio.	68
	Nei locali presidenza e segreteria sono presenti scaffalature. Disporre i carichi sugli scaffali partendo dal basso.....	68
	Mantenere a disposizione all'interno della scuola il contratto per la manutenzione dei filtri dell'impianto di condizionamento.....	68
	Predisporre distributori di sapone e carta usa e getta in tutti i bagni.....	72
	Valutare in ogni caso la possibilità di procedere alla misurazione del livello di radon eventualmente presente.....	80
	In caso di sostituzione dei monitor CRT acquistare monitor LCD.....	82

Individuare una persona che verifichi periodicamente che il contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.....85

43. Nota finale

In ottemperanza al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs 81/2008 il presente documento è custodito presso l'unità alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

FRAREG S.r.l. *Barbosa* *g*



Il rappresentante dei lavoratori

Il Medico Competente
